



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.10.2011
COM(2011) 691 definitivo

2011/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012 e nel 2013, compresa la prima quota per il 2012

RELAZIONE

L'accordo interno e il regolamento finanziario per il 10° FES prevedono una nuova procedura per le richieste di contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario, questa nuova procedura è stata applicata per la prima volta ai contributi del 2009.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, la presente proposta riguarda:

- il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2013;
- l'importo annuo del contributo per il 2012 e
- l'importo della prima quota del contributo per il 2012.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario per il 10° FES, l'importo gestito dalla Commissione e l'importo gestito dalla BEI vengono indicati separatamente.

Conformemente all'articolo 145 del regolamento finanziario per il 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, il Consiglio deve decidere su questa proposta entro il 15 novembre 2011 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2012.

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano quindi importi a titolo del 9° FES per la BEI e del 10° FES per la Commissione.

L'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012 e nel 2013, compresa la prima quota per il 2012

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (in appresso "accordo interno")¹, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario per il 10° FES")², modificato da ultimo l'11 aprile 2011³, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario per il 10° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2011 una proposta in cui vengono specificati il massimale dell'importo annuo del contributo degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2013, l'importo annuo del contributo per il 2012 e l'importo della prima quota del contributo per il 2012.
- (2) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario per il 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare anche una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES per la BEI.
- (4) Il Consiglio deve decidere sulla proposta entro il 15 novembre 2011 e gli Stati membri devono versare la prima quota del contributo per il 2012 entro il 21 gennaio 2012,

¹ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

² GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

³ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2013 è fissato a 3 800 000 000 euro per la Commissione e a 250 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012 è fissato a 3 600 000 000 euro per la Commissione e a 280 000 000 euro per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota per il 2012 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Prima quota dei contributi per il 2012 (in EUR)

STATI MEMBRI	Riparti zione 9° FES	Riparti zione 10° FES	Prima quota		Totale prima quota
	%	%	BEI 9° FES	Commissione 10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	3 920.000	68 835 000	72 755 000
DANIMARCA	2,14	2,00	2 140.000	39 000 000	41 140 000
GERMANIA	23,36	20,50	23 360.000	399 750 000	423 110 000
GRECIA	1,25	1,47	1 250 000	28 665 000	29 915 000
SPAGNA	5,84	7,85	5 840 000	153 075 000	158 915 000
FRANCIA	24,30	19,55	24 300 000	381 225 000	405 525 000
IRLANDA	0,62	0,91	620 000	17 745 000	18 365 000
ITALIA	12,54	12,86	12 540 000	250 770 000	263 310 000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	290 000	5 265 000	5 555 000
PAESI BASSI	5,22	4,85	5 220 000	94 575 000	99 795 000
AUSTRIA	2,65	2,41	2 650 000	46 995 000	49 645 000
PORTOGALLO	0,97	1,15	970 000	22 425 000	23 395 000
FINLANDIA	1,48	1,47	1 480 000	28 665 000	30 145 000
SVEZIA	2,73	2,74	2 730 000	53 430 000	56 160 000
REGNO UNITO	12,69	14,82	12 690 000	288 990 000	301 680 000
Totale parziale UE-15	100	96,38	100 000 000	1 879 410 000	1 979 410 000
REPUBBLICA CECA		0,51		9 945 000	9 945 000
BULGARIA		0,14		2 730 000	2 730 000
ESTONIA		0,05		975 000	975 000
CIPRO		0,09		1 755 000	1 755 000
LETTONIA		0,07		1 365 000	1 365 000
LITUANIA		0,12		2 340 000	2 340 000
UNGHERIA		0,55		10 725 000	10 725 000
MALTA		0,03		585 000	585 000
POLONIA		1,30		25 350 000	25 350 000
ROMANIA		0,37		7 215 000	7 215 000
SLOVENIA		0,18		3 510 000	3 510 000
SLOVACCHIA		0,21		4 095 000	4 095 000
Totale parziale UE-12		3,62		70 590 000	70 590 000
TOTALE UE-27	100	100	100 000 000	1 950 000 000	2 050 000 000